



LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE

Numero 04 – 30 Maggio 2018

AGGIORNARSI IN MATERIA DI PERSONALE NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Il Centro di competenza ANCI FVG presenta la sua newsletter periodica sulle novità in materia di personale.

Uno strumento che renderà semplice e piacevole capire cosa sta cambiando nella normativa di settore.

Buona lettura!



LE PRINCIPALI NOVITA' DI MAGGIO IL CONTROLLO DELLA SPESA DI PERSONALE: IL MODELLO 5 E 5 BIS) DA INVIARE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

I modelli a rendiconto per il controllo del contenimento della spesa di personale 2017

È ormai prossimo il termine ultimo per l'invio alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei modelli a rendiconto utili al controllo del contenimento della spesa di personale 2017 entro l'aggregato medio 2011 – 2013. La novità più rilevante che incontriamo nel redigere i prospetti quest'anno è sicuramente la dinamica che ha subito il personale a seguito del conferimento delle funzioni alle Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) di riferimento.

Nella redazione dei modelli un aiuto significativo perviene dalla circolare regionale n. prot. 8061/2018, che al paragrafo 4) fornisce utili indicazioni per i calcoli. Esaminiamo quindi sommariamente le singole poste costituenti il modello 5, 5UTI (a solo scopo conoscitivo) e 5 bis).

Spese di cui al macroaggregato 101

In questo campo va indicata la spesa di personale impegnata (*vedi infra*) nell'anno 2017 e imputata al macroaggregato 101 opportunamente rettificata delle poste che non costituiscono "spesa di personale". Delle rettifiche dovrà essere data opportuna evidenza nel campo "NOTE" del modello ove non sia prevista una specifica esposizione.

LA NEWSLETTER DEL CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG



A.N.C.I.
FRIULI V.G.

Ricordiamo che non costituiscono spesa di personale (Corte Conti Sezione Autonomie n. 13/2015):

- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette (limitatamente alla quota di riserva);
- Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada;
- Incentivi per la "progettazione" (sull'argomento si veda l'approfondimento scritto al Centro di Competenza);
- Incentivi per il recupero ICI;
- Diritti di rogito;
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di
- Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012).

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Il dato non presenta particolari problemi e dovrà essere conteggiato in forma comprensiva anche del mark up dell'Agenzia e dell'Iva (fra tutte Corte Conti Lombardia del. 331/2014);

Spese per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, e cantieri di lavoro

La circolare regionale si sofferma nel ribadire quanto già gli enti avrebbero dovuto fare lo scorso anno. Infatti con la L.R. 20/2016 è stato disciplinato che non costituiscono spesa di personale la parte di costo finanziata da contributi regionali. Rileva quindi sicuramente l'IRAP pagata (per gli enti in regime retributivo) sui compensi spettanti ad esempio ai lavoratori socialmente utili e ai cantieri di lavoro, mentre tali emolumenti non costituiscono spesa di personale in quanto finanziati dalla Regione. A seguito di tale intervento legislativo anche l'aggregato medio 2011-2013 andrà (si dovrebbe già averlo fatto lo scorso anno) opportunamente rettificato in quanto tali costi in passato sono stati rilevati al lordo dei contributi regionali concessi.

Spese per collaborazioni coordinate e continuative e a progetto

La posta non presenta particolari problemi.



Altre forme di lavoro flessibile

Rientrano tutte le forme di lavoro flessibile che possiamo trovare nell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e in altre norme speciali. Non rientra nel concetto di lavoro flessibile il lavoro *autonomo* occasionale fattispecie diversa dal lavoro dipendente.

Spese per tirocini formativi

Rientrano generalmente tra le spese di personale. La Corte dei Conti del Veneto (Del. 94/2007) include anche le eventuali spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del Comune, laddove sia tradotta sostanzialmente nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale.

Spese dovute per comando, distacco, convenzione (rimorsi dovuti)

Trattasi delle spese che l'Ente sostiene e che rimborsa all'Ente di provenienza per personale comandato, distaccato o in convenzione sia in applicazione dell'art. 7 CCRL 26/11/2004 e art. 28 L.R. 18/2016 nonché per convenzioni per la gestione dei servizi in forma associata. La circolare regionale ricorda nel caso di convenzioni stipulate ai sensi della L.R. 21/2006 le spese sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, *salvo diverso accordo tra gli stessi*, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

Le spese per i rinnovi contrattuali

Le spese sostenute per i rinnovi contrattuali non dovrebbero creare problemi nella redazione del prospetto di quest'anno. Infatti, se è pur vero che nel 2017 si è continuato ad erogare l'indennità di vacanza contrattuale e la Giunta Regionale ha autorizzato l'erogazione di un acconto in previsione dei futuri miglioramenti contrattuali non può certo dirsi, a parere dello scrivente, che tale acconto possa classificarsi tra i rinnovi contrattuali, in quanto non si è sottoscritto alcun contratto collettivo di primo livello. Appare anche difficile applicare l'esclusione al solo acconto contrattuale attraverso un'interpretazione analogica in quanto la Corte dei Conti – Sezione Autonomie Del. 21 e 25/14 ha deliberato che “i vincoli imposti dal legislatore all'incremento dell'aggregato spese di personale devono considerarsi cogenti e non estensibili in assenza di specifica previsione normativa”. Pertanto, l'esclusione di una spesa di personale dal relativo aggregato necessita di una deroga espressa (in quanto norme di stretta interpretazione), fattispecie che non si riscontra nel caso in esame. Pertanto, nessuna operazione di rettifica dovrà essere fatta sul triennio, che già dovrebbe comprendere l'indennità di vacanza contrattuale. Nell'esercizio 2017 si dovrà tenere conto sia della vacanza contrattuale che degli acconti erogati.

Il personale trasferito alle UTI

Già in passato la Regione aveva anticipato le rettifiche che la spesa di personale avrebbe subito a seguito del conferimento di funzioni all'Unione Territoriale di riferimento. Infatti, a seguito del trasferimento di funzioni l'ente cedente avrebbe dovuto depurare la spesa del personale trasferito non solo a partire dall'esercizio di trasferimento, ma anche nel triennio di riferimento.

LA NEWSLETTER DEL CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG



A.N.C.I.
FRIULI V.G.

Ciò al fine di evitare meccanismi elusivi mirati a creare “disponibilità” di spesa di personale a fronte di funzioni non più esercitate. Diverso è il caso della mobilità verso le Uti dove non si verifica un trasferimento del dipendente per conferimento di funzioni, ma solamente una mobilità volontaria indipendente dalle scelte organizzative dell’Ente.

L'imputazione della spesa

La circolare regionale precisa che il concetto di spesa impegnata, come del resto avallato anche dalla Corte dei Conti, deve tener conto dei nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria.

Quindi, nel caso nell’esercizio 2017 sia stato attivato il fondo pluriennale vincolato (a seguito della regolare conclusione della contrattazione integrativa annuale) con reimputazione all’esercizio 2018 degli impegni esigibili in tale esercizio (generalmente produttività e retribuzione di risultato), la spesa di personale sarà costituita:

- dagli impegni registrati nel 2016 ma esigibili nel 2017 e quindi reimputati (finanziati da FPV di entrata 2017 – generalmente produttività e retribuzione di risultato 2016);
- più gli impegni di competenza 2017;
- meno gli impegni di competenza 2017 esigibili nel 2018 e quindi reimputati (che costituiscono FPV di spesa 2017).

“Nel caso in cui nell’esercizio precedente non si siano realizzate le condizioni per la creazione del fondo pluriennale vincolato di spesa (nelle more ad esempio della sottoscrizione della contrattazione integrativa), costituirà spesa di personale dell’esercizio la quota relativa al trattamento accessorio e premiante confluita nel risultato di amministrazione e successivamente applicata in c/competenza, solo a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.”

NOVITA' SUL CONTO ANNUALE 2017

Indicazioni per la redazione del Conto Annuale del personale

Con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22 maggio sono state date le prime indicazioni per la redazione del Conto Annuale del personale anno 2017. I termini indicati per l’invio inizialmente erano dal 21/05 al 31/05/2018, ma sono stati prorogati come da comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato Udine/Pordenone del 23/05/2018 al 25 Giugno 2018, visti i ritardi nella pubblicazione dei kit della rilevazione.



CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 18 DEL 22 MAGGIO

Consulta qui a fianco le principali novità inserite nel piano triennale dei fabbisogni di personale.

Piano triennale dei fabbisogni di personale

Una delle principali novità è l'introduzione di un nuovo adempimento relativo al piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017. Sarà necessario inviare in formato pdf la programmazione attraverso l'applicativo SICO per permettere di monitorare l'andamento occupazionale in attesa dell'imminente implementazione del sistema a seguito della pubblicazione delle linee guida del Ministero della Funzione Pubblica.

Le novità introdotte

Diverse sono le novità introdotte e qui di seguito si procede ad una breve analisi di quelle di interesse degli enti in indirizzo:

- 1) **Tabella 2** – “Personale con contratto o modalità di lavoro flessibile”: sono state implementate le funzioni con le nuove forme del telelavoro / smart working (lavoro agile).
- 2) **Tabella 3** – “Personale in posizione di comando /distacco , fuori ruolo e in convenzione al 31 dicembre” : sono state modificate le colonne e accorpate le casistiche degli esoneri, inoltre è stata inserita una *nuova* colonna relativo al *personale in aspettativa* (da indicare esclusivamente il personale in aspettativa per mandato elettorale, parlamentare o amministrativo, per distacco sindacale a tempo pieno, dottorato di ricerca, ricongiungimento al coniuge o convivente all'estero, aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, per cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per riabilitazione o trattamento terapeutico di personale tossicodipendente, aspettativa per avvio di attività professionale o imprenditoriale L. 183/2010, aspettativa senza assegni per incarico di dirigente comparto Sanità).
- 3) **Tabella 11** – “Assenze” non devono essere rilevate le assenze relative alle aspettative sopra indicate.
- 4) **Tabella 12** – “Oneri annui per voci retributive di carattere stipendiale” Sono state riformulate le colonne andando a eliminare la voce degli arretrati anno corrente che non avevano più corrispondenza in Siope. In particolare sono state riesaminate le modalità di indicazione dei dati per le progressioni e per la RIA.
- 5) **Scheda informativa 1A** – “Comparto Regione Friuli Venezia Giulia anno 2017” Sono state aggiornate alcune domande, in particolare è stata inserita una domanda sulla reinternalizzazione di funzioni e servizi e sul riassorbimento di personale nei casi disciplinati dall'art. 19 c. 8 D.Lgs. 175/2016. Inoltre sono state introdotte domande sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e sulle facoltà assunzionali dei comuni.
- 6) **Tabella 15** – “Fondi per la contrattazione integrativa” Sono state riviste le voci delle risorse e le suddivisioni fra risorse stabili e variabili, inoltre sono state semplificate le modalità di indicazioni delle decurtazioni effettuate sul fondo. Anche nella sezione della destinazione sono state riviste le voci da indicare.



- 7) **Scheda SICI** – Contrattazione integrativa: sono state introdotte nuove domande volte ad accertare la tempistica di certificazione da parte del Revisore.

In particolare:

- a. **Domanda GEN 353**: data di certificazione della sola costituzione del Fondo specificamente riferita all'anno di rilevazione (2017).
 - b. **Domanda GEN 354**: data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al Fondo dell'anno di rilevazione, sulla base della certificazione della costituzione del fondo effettuata in precedenza.
 - c. **Domanda GEN 355**: data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al Fondo dell'anno di rilevazione.
- 8) **Squadature / incongruenza**: sono stati implementati i controlli sulla rilevazione e sono aumentate le segnalazioni di squadature (che non permettono l'invio del kit) e delle incongruenze (che permettono l'invio ma che devono essere giustificate alla ragioneria generale dello stato)

C'ERANO UNA VOLTA GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA, OGGI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE: UNA LUNGA STORIA ... CON UN LIETO FINE

Il codice degli appalti

Tutto ha avuto inizio con l'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 o semplicemente il cd "codice degli appalti". La domanda in quel tempo non sospetto nacque spontanea: *gli incentivi* destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113 comma 2 D.Lgs n.50/2016 *sono esclusi o meno dal tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici?*

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016

Prima dell'entrata del codice, la risposta era chiara e certa: la circostanza che determinati compensi fossero remunerativi di prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili che potevano essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A. con possibili costi aggiuntivi, implicava che tali incentivi per la progettazione interna venissero esclusi dal tetto dei trattamenti accessori, andando a compensare prestazioni professionali afferenti ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.



Cambio del nuovo compenso incentivante

Il nuovo compenso incentivante previsto dall'art. 113 comma 2 del nuovo codice *non è più sovrapponibile all'incentivo per la progettazione interna* e lo ha chiarito senza mezzi termini la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con l'ormai nota deliberazione n. 7 del 6 aprile 2017:

- 1) Il fatto che questi incentivi siano erogati anche per i servizi e forniture, li configura in maniera inequivocabile come spese di funzionamento e dunque come spese di personale.
- 2) Si amplia il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili – tecnici e non – del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto.
- 3) Il richiamo alla contrattazione decentrata per definire criteri e modalità può essere intesa come una sottolineatura dell'applicazione dei limiti di spesa alle risorse decentrate.

Tutto ciò significava: gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori.

Le posizioni contrastanti

Non sono mancate posizioni contrastanti come la Corte dei Conti Liguria (deliberazione n.5/2017) che, con spirito di avventura, ha provato a non condividere la posizione della Sezione Autonomie, sottolineando come:

- 1) Il mancato riferimento nella norma agli incentivi per la progettazione non è un elemento sufficiente per fornire alcuna indicazione circa inclusione/esclusione dal tetto della spesa di tali incentivi, ma è soltanto un modo diverso per vedere gli incentivi.
- 2) Anche per quanto riguarda i destinatari dell'incentivo, altro non è che la novella di una norma e come tale non è sufficiente per includere gli incentivi nel limite del fondo.

*“In altri termini: la normativa è diversa ma le finalità le stesse.
Non solo: inserire nel limite del fondo del salario accessorio gli incentivi tecnici significherebbe violare il principio di omogeneità dei dati oggetto di comparazione; non sarebbe logico né legittimo contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare risulta composto da voci differenti”*

Ciò premesso, la Corte ligure concluse che gli incentivi ex D.Lgs 50/2016 erano fuori dai limiti del fondo delle risorse decentrate e dalla spesa del personale, ma al fine di avere un'interpretazione uniforme sospese la decisione e rinviò nuovamente alla Sezione delle Autonomie.

LA NEWSLETTER DEL CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG



A.N.C.I.
FRIULI V.G.

La Sezione delle Autonomie con sentenza n. 24 del 26 settembre 2017 ritiene inammissibile la questione sottoposta alla sezione di controllo della Liguria, in quanto:

”in mancanza di elementi che impongono una nuova valutazione ai fini di prevenire l’insorgenza di potenziali contrasti interpretativi, sia l’assenza di argomentazioni giuridiche e/o fattuali nuove e diverse da quelle esaminate con la deliberazione n. 7/2017 e che, di conseguenza, la rimessione si configura, nella sostanza, come una mera richiesta di riesame della decisione già assunta, sulla base dei medesimi elementi di fatto e di diritto già considerati, deve concludersi per l’inammissibilità della stessa” .

E per chiudere il cerchio anche la Corte de Conti dell’Emilia Romagna fece la sua parte per rendere il quadro ancora più critico: La Provincia di Parma chiese infatti se fosse possibile applicare il principio di omogeneità delle basi di confronto rivisitando il fondo 2015 in modo da includere le risorse dell’incentivo per le funzioni tecniche anche, in base all’interpretazione allora vigente, queste erano da considerarsi fuori dai vincoli imposti dal fondo. Con deliberazione n.152 del 12 ottobre 2017 la Corte precisò:

- 1) Nel caso di specie non sussiste ipotesi di diversi criteri di contabilizzazione da ricondurre ad omogeneità poiché manca il decisivo riferimento al medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in diverse annualità, in quanto le due tipologie di incentivi non solo sovrapponibili.
- 2) Risulterebbe singolare inserire – ora per allora – dei dati virtuali nel fondo 2015 attinenti ad un istituto – quello degli incentivi tecnici – venuto ad esistenza giuridica solo nel 2016.
- 3) Ciò significherebbe snaturare il valore precettivo della norma riferimento – divieto di oltrepassare l’ammontare complessivo della spesa per il trattamento accessorio sostenuta l’anno precedente, con introduzione di criteri capaci di alterare il dato effettivo della spesa in ragione di esigenze astratte di confronto tra le singole poste contabili che determinano le basi di calcolo.
- 4) È opportuno privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se ritenute comprensibili ove ci si trovi di fronte ad evidenti lacune, imprecisioni tecniche e difetti di coordinamento della norma.

In altri termini non è applicabile nel caso di specie il principio dell’omogeneità delle basi di confronto che, se applicate, determinerebbero conseguenze o non conformi alla legge o non logiche e lineari.

Ciò significa che gli incentivi tecnici collegati al cd. Codice degli appalti rientra nei limiti della spesa del personale e nei limiti del fondo del salario accessori.



Una novella legislativa

Successivamente ai citati approdi giurisprudenziali, è intervenuto l'art. 1 comma 526 della legge n.205 (legge di bilancio 2018) il quale viene a specificare che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Il nuovo comma 5 bis dell'art. 113 in esame precisa, infatti, che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Una novella legislativa, questa, che ha richiesto un ulteriore intervento nomofilattico della Sezione Autonomie locali, a fronte di una normativa non del tutto chiara, che non esplicita l'esclusione degli incentivi dai tetti posti al salario accessorio.

A fronte della questione rimessa dalla Sezione regionale di controllo della Puglia (deliberazione n. 9/2018) e dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 40/201), la Sezione delle autonomie locali della Corte dei Conti enuncia il seguente principio:

“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs n. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526 della legge n.205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75/2017”

Precisa la Corte che anche se l'imputazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente, trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale, *la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa del trattamento accessorio.*

In senso conforme del resto si era già pronunciata ad inizio anno 2018 la Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 6/2018), la quale ha ritenuto che dalla novella *“si evince che gli incentivi non fanno carico ai capitoli di spesa del personale ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera”.*

Pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento. Pertanto, il legislatore ha stabilito che predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.



“Quindi gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs n.50/2016 sono ora da escludere dal vincolo in materia di contenimento complessivo della spesa di personale e non sono ricompresi nella spesa per il trattamento economico accessorio del personale ai fini del rispetto del vincolo ex art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017, e ciò con decorrenza 1 gennaio 2018 ed esclusivamente per quelle attività svolte successivamente a tale data”

Ciò fermo restando la necessità dell’adozione di un apposito regolamento comunale, condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli incentivi tra gli aventi diritto. (Corte dei Conti Sez. Lombardia deliberazione n. 93 del 21.3.2018: In merito alle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d. lgs. 50/2016, il Collegio ritiene che l’adozione del prescritto Regolamento “*costituisce una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, ciò perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge*”).

Infatti questi compensi devono trovare il loro ancoraggio in un atto negoziale seppure decentrato e ciò significa contemperare due elementi:

- elementi contrattuali: il CCDT che stabilisce criteri e modalità di riparto
- elementi regolamentari: il regolamento che definisce aliquota e recepisce contenuto del CCDT

Dall’approvazione del regolamento non discende quell’effetto retroattivo, in quanto è al contenuto dell’accordo integrativo decentrato che occorre porre riguardo perché la fattispecie possa produrre diritti patrimoniali. E’ pertanto l’accordo integrativo decentrato che, una volta recepito il regolamento, può disciplinare anche la ripartizione delle risorse già accantonate tra gli aventi diritto, per le attività da loro espletate prima dell’accordo.

La normativa vigente in Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda la normativa vigente in Friuli Venezia Giulia si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 11 della L.R 14/2002 così come sostituito dall’art. 1 comma1 della L.R.29/2017 per quanto concerne gli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, mentre per quanto riguarda la disciplina in materia di servizi e forniture si richiama quanto previsto dall’art. 10 commi 7 della L.R n.44/2017.



CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG

Il gruppo tecnico formato da dipendenti degli EELL della Regione con comprovata esperienza che forniscono **gratuitamente consulenza e supporto tecnico ai loro colleghi degli Enti associati ANCI FVG.**

Relativamente a questo argomento si richiama l'attenzione su quanto precisato nella nota prot. 30795/2017 a firma del Direttore della Direzione centrale infrastrutture e territorio, dove viene confermata l'applicazione dell'art.5 della L.R. 172002 con la conseguente possibilità, per le stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, di garantire le funzioni svolte dal RUP nelle modalità più consone alla propria organizzazione funzionale senza doversi attenere necessariamente ai requisiti delineati dalle linee guida ANAC approvate con la deliberazione 1096/2016 a misura della normativa nazionale.

Ciò trova il suo presupposto – come precisato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale - nel fatto che la disciplina delle modalità organizzative dell'attività di responsabile unico del procedimento rientri nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Costituzione, riconoscendo come tale attività non viene sostanzialmente ad incidere su principi e materie demandate alla competenza riservata o concorrente dello Stato (Corte Cost. n. 43/2011).

Hai un quesito o un dubbio in tema di personale?

Scrivi a: compa.fvg.it/centricompetenza

personale@compa.fvg.it